

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI E CONFLITTO DI INTERESSI

approvato da	Consiglio di Amministrazione		
in data	30.01.2018		
entrata in vigore	01.02.2018		
note	Il presente documento sostituisce, abrogandoli, il documento "Regolamento delle operazioni con soggetti collegati" approvato in data 22.06.12 e il documento "Politiche interne in materia di controlli sui conflitti di interesse" approvato in data 29.11.12		

Indice

1.	Pre	emessa	3
2.	Pei	rimetro: Soggetti interessati	4
3.	Am	nbito di applicazione: Operazioni con soggetti collegati	4
4.	Pro	ocedure di identificazione e censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi	5
5.	Ru	oli e compiti degli organi e delle funzioni aziendali	6
	5.1.	Consiglio di Amministrazione	6
	5.2.	Amministratori Indipendenti	
	5.3.	Collegio Sindacale	
	5.4.	Amministratore delegato	
	5.5.	Organi delegati	
	5.6.	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001	8
	5.7.	Funzione Monitoraggio del Credito	
	5.8.	Funzione di Compliance	8
	5.9.	Ufficio Risk Management	8
	5.10.		
5.		procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati	
	6.1.	Fase pre-deliberativa: regole istruttorie	
	6.2.	Deliberazione	9
	6.3.	Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra	
	giudi	ziali: ulteriori presidi	
	6.4.	Delibere – quadro	
	6.5.	Informativa periodica	
7.		niti prudenziali alle attività di rischio	
	7.1.	Modalità di calcolo	
	7.2.	Casi di superamento	
8.		ello di propensione al rischio verso la totalità dei soggetti collegati	
9.		ussi informativi	
		Segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso soggetti collegati	
		Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 Testo Unico Bancario (TUB)	
		Operazioni per le quali vi sono interessi degli amministratori per conto proprio o di terzi (art.2	
		/.)	
		Personale più rilevante	
		Dipendenti e collaboratori	
1;		Ulteriori casi di conflitto di interessi	
	15.1.		
		limiti e divieti in capo agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale	
	15.2.		
	15.3.		
	15.4.	Gestione delle autorizzazioni all'acquisto	. 16



1. Premessa

Con l'aggiornamento della Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 (Titolo V, Capitolo 5), Banca d'Italia, in data 12 dicembre 2011, ha approvato la disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei cd. "soggetti collegati" (nel seguito anche "Disposizioni").

Tale disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e Soci, anche a fronte di applicazione di condizioni non di mercato. In linea con le richiamate Disposizioni, il presente Regolamento ha lo scopo di definire, nell'ambito dell'operatività della Banca, i principi e le regole da osservare per il presidio dei rischi di conflitti di interesso, pollo eperazioni con "Soggetti collogati" posto in ossero dalla Banca direttamento o

dell'operatività della Banca, i principi e le regole da osservare per il presidio dei rischi di conflitti di interesse nelle operazioni con "Soggetti collegati" poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca.

In ottemperanza alle suddette Disposizioni, il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva adottato rispettivamente nelle sedute del 22 giugno 2012 e del 29 novembre 2012, con le modalità specifiche previste dalle richiamate disposizioni di Vigilanza, il *Regolamento delle operazioni con soggetti collegati* e le *Politiche interne in materia di controlli sui conflitti di interesse;* inoltre il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2012, in vista dell'emanazione di tale ultimo documento, aveva già provveduto, su proposta dell'Amministratore Delegato, ad individuare in via preventiva:

- 1. i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- 2. i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico ed operativo della Banca, definendo in tal modo la misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta coerente con la entità del patrimonio di vigilanza e con le consuetudini operative che hanno sempre caratterizzato l'azienda nei confronti di tali soggetti.

Tanto premesso, stante l'opportunità di ridefinire la richiamata regolamentazione interna in un unico provvedimento organico, il presente Regolamento (nel seguito anche "documento") accorpa la precedente analoga disciplina sopra indicata, abrogandola, ove necessario o opportuno, e sostituendola integralmente.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi ed, al fine di consentire alle Strutture della Banca di avere piena contezza di tutte le situazioni integranti rischio connesso a conflitto di interessi, il presente Regolamento disciplina anche le operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini della suddetta Circolare 263/2006, ricadono nell'ambito di applicazione degli art. 2391 del codice civile e dell'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito anche "TUB") nonché ulteriori casi di conflitto di interessi, integrando anche, laddove opportuno, la relativa regolamentazione aziendale di riferimento, ove in essere.

Il presente Regolamento tiene conto altresì del "criterio di proporzionalità" e, quindi, della dimensione operativa, della complessità organizzativa della Banca nonché della natura dell'attività svolta dalla stessa e della tipologia dei servizi prestati.

Per le definizioni non contenute nei paragrafi che seguono, il presente Regolamento rinvia a quelle indicate nella suddetta Circolare Banca d'Italia n.263/2006 (Titolo V, Capitolo 5).



2. Perimetro: Soggetti interessati

Ai fini del presente documento, si definiscono ai sensi della richiamata Circolare Banca d'Italia n.263/2006 (Titolo V, Capitolo 5):

- "parte correlata": i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la banca:
 - ✓ l'esponente aziendale: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. Tra questi soggetti rientrano quelli che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico Bancario nonché gli amministratori, ai sensi dell'art. 2391 Cod. Civ;
 - ✓ il partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
 - ✓ il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - ✓ una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

"soggetti connessi":

- ✓ le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- √ i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- ✓ gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi
 (i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte
 correlata, nonché i figli di quest'ultimo);
- "soggetti collegati", l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

3. Ambito di applicazione: Operazioni con soggetti collegati

Al fine di individuare l'ambito di applicazione del presente Regolamento, è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

In linea con quanto previsto dalla richiamata Circolare Banca d'Italia n.263/2006 (Titolo V, Capitolo 5), le "operazioni con soggetti collegati" sono così definite: le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

Tanto premesso le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

"operazioni di maggiore rilevanza", le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B della Circolare .

Sono equiparate alle operazioni di maggiore rilevanza e quindi trattate con le medesime modalità previste per i soggetti collegati tutte le operazioni di qualsivoglia natura e importo da parte di enti che si avvalgono di prestazioni professionali di componenti del Collegio Sindacale.



- "operazioni di minore rilevanza" ovvero "ordinarie", le operazioni con soggetti collegati, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- "operazioni di importo contenuto", le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore e minore rilevanza per importo fino a 50.000 euro.

4. Procedure di identificazione e censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati sia *ex-ante*, ossia prima ed indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia *ex-post*, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati.

Nell'individuare i soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura ex-ante);
- alle dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali in merito ai relativi soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura ex-ante);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex-post);
- alle informazioni in possesso dell'Ufficio Fidi, anche ricavate da eventuali provider esterni.

La Segreteria Generale, in collaborazione con la Direzione della Banca, provvede ad identificare e a censire nel sistema informativo, curandone il costante aggiornamento le Parti Correlate sulla base delle informazioni raccolte o comunque in suo possesso e cura la predisposizione e la tenuta di un Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi.

Il Registro è aggiornato sulla base delle comunicazioni rese dalle Parti Correlate, tramite un apposito questionario che viene inviato, a cura della Segreteria Generale, agli esponenti aziendali e ai Soci con periodicità annuale; copia di tali documento viene formalmente consegnata ai responsabili degli Uffici Fidi e Monitoraggio del credito.

Questi ultimi due uffici hanno il compito di raccogliere informazioni sulle parti correlate e soggetti connessi, avvalendosi di tutte le fonti di informazioni disponibili, interne ed esterne, integrandole e raccordandole in modo da acquisire una visione costante e aggiornata di ogni posizione interessata; particolare attenzione deve essere riservata ad eventuali casi di rapporti con gruppi economici.

In questo ambito, inoltre l'Ufficio Fidi individua le relazioni intercorrenti tra i clienti e tra questi e la Banca, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto collegato, ancorché la stessa non sia inclusa nel questionario "Parti Correlate".

L'Ufficio Fidi cura il censimento dei soggetti collegati in procedura Anagrafe generale, aggiornando, sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza, tra l'altro, l'elenco dei soggetti collegati in relazione a:

- variazioni di organi sociali e/o modifica degli assetti proprietari/partecipativi;
- comunicazioni ricevute da parti correlate di variazioni ai dati in precedenza forniti;
- comunicazioni ricevute dalla Segreteria Generale relativamente a clientela qualificata come soggetto collegato

La mappatura ex-post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Al fine di consentire un corretto censimento, i soggetti qualificati come parti correlate sono tenuti a cooperare con le unità organizzative della Banca a ciò preposte sulla base del presente



Regolamento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi ed hanno inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente in merito ad eventuali variazioni intervenute che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Sarà altresì cura della Segreteria Generale archiviare e custodire l'originale della documentazione firmata dalle Parti Correlate e tenere aggiornato il registro per essere consultato dagli Amministratori Indipendenti nella fase pre-deliberativa delle operazioni e dagli altri amministratori nella fase deliberativa delle stesse.

5. Ruoli e compiti degli organi e delle funzioni aziendali

La gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati richiede il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, riguardo ai quali si riportano di seguito i principali ruoli e compiti.

5.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione del presente Regolamento e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto ai Fondi Propri, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati alla propria conoscenza e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

5.2. Amministratori Indipendenti

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, le "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", riservano particolare attenzione agli Amministratori Indipendenti per il ruolo che rivestono nel compito di "agevolare l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi."

Pertanto, gli Amministratori indipendenti sono chiamati a svolgere un ruolo particolarmente attivo nella valutazione, nell'azione di supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei



controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati, senza trascurare la coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

I compiti assegnati dalla disciplina sono svolti congiuntamente dagli Amministratori Indipendenti.

Laddove richiesto dalle regole gli Amministratori Indipendenti rilasciano pareri preventivi in merito a specifiche Operazioni con soggetti collegati.

Gli Amministratori Indipendenti si riuniscono quando è previsto dal presente Regolamento, assistiti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

La Segreteria Generale supporta i Consiglieri Indipendenti e la Direzione per le attività disciplinate dal presente documento.

L'attribuzione di compiti agli amministratori indipendenti non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo, in quanto ciò rappresenta soltanto una modalità organizzativa per rendere più efficace l'attività di monitoraggio e di controllo sulle operazioni con i soggetti collegati e quindi non esime tutti gli amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla nuova disciplina. Relativamente al presente Regolamento, gli Amministratori Indipendenti rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure adottate dalla Banca a conseguire gli obiettivi prefigurati dalla nuova disciplina, parere da considerare vincolante ai fini della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

5.3. Collegio Sindacale

Per l'organo con funzione di controllo restano fermi i compiti e le funzioni stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario; in particolare viene ribadito l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti e i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del TUB).

I membri del Collegio Sindacale esprimono il proprio parere vincolante in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del TUB.

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare ai fini del presente Regolamento il ruolo del Collegio Sindacale viene valorizzato per i seguenti aspetti:

- rilascia un analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità del presente Regolamento, a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione da considerare vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali l'Amministratore indipendente ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno, in particolare riceve tempestiva informativa sui pareri contrari o condizionati espressi dagli Amministratori Indipendenti; formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.



5.4. Amministratore delegato

L'Amministratore delegato, in quanto Organo di gestione nell'ambito della delega ricevuta, fornisce supporto al Consiglio di amministrazione nell'adozione delle misure attuative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

5.5. Organi delegati

Se presenti, gli organi delegati deliberano le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle deleghe loro assegnate, e danno informativa periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

5.6. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il presente Regolamento costituisce, nell'ambito dei "Reati Societari", specifico protocollo di controllo del rischio correlato al reato di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" ai sensi dell'art. 2629-bis c.c..

Nella fattispecie, l'Organismo di Vigilanza provvede a segnalare, nell'ambito dell'informativa ordinaria, eventuali criticità in materia di conflitti di interessi; segnala inoltre tempestivamente eventuali anomalie gravi rilevate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

5.7. Funzione Monitoraggio del Credito

Nei casi di concessione di affidamento la Funzione Monitoraggio del Credito cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni poste in essere, verifica il rispetto delle politiche interne, compresi i livelli di propensione al rischio fissati dal Consiglio di Amministrazione.

5.8. Funzione di Compliance

La funzione di Compliance:

- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito della reportistica ordinaria.

5.9. Ufficio Risk Management

L'Ufficio Risk Management:

- predispone apposita informativa preventiva a supporto di chi è chiamato a deliberare, volta ad attestare che l'esposizione al rischio connesse con l'operazione rientri nell'ambito dei limiti prudenziali previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- effettua un monitoraggio sulle attività di rischio (e la relativa incidenza sui fondi propri) nei confronti di soggetti collegati al fine di riscontrare il puntuale rispetto dei limiti prudenziali definiti dall'Autorità di Vigilanza.

5.10. Funzione di Revisione Interna

La funzione di Revisione Interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnalando eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca nell'ambito della reportistica ordinaria e, nel caso siano presenti operazioni con parti correlate, riferisce annualmente agli organi aziendali in ordine all'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati ed eventualmente si attiva per proporre revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo per migliorare il livello di presidio di tali rischi.



6. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

Le procedure di seguito descritte sono dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. Dette procedure non si applicano in caso di operazioni di importo contenuto come precedentemente definite.

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'Ufficio Fidi, responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato se l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni di Banca d'Italia e già richiamati precedentemente dal presente Regolamento.

Le operazioni di maggiore e minore rilevanza con soggetti collegati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, e devono essere concluse a condizioni standard intendendosi per tali, le condizioni che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. Per le operazioni rispetto alle quali non sia agevole il confronto con condizioni standardizzate, nell'effettuare tale verifica il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di esperti indipendenti. Nella scelta degli esperti la Banca ricorre a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

6.1. Fase pre-deliberativa: regole istruttorie

La Direzione della Banca mantiene evidenza delle Operazioni con soggetti collegati esaminate e delle decisioni assunte. Agli inizi dell'anno viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione l'elenco completo di tutte le Operazioni con soggetti collegati compiute nel corso dell'anno precedente.

Per assicurare agli Amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, quest'ultime vengono sottoposte agli Amministratori indipendenti, almeno quattro giorni prima della data della riunione del CdA, e sono accompagnate da completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Gli Amministratori indipendenti rilevano le eventuali lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa e le rappresenta al Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza - in aggiunta a quanto sopra - gli amministratori indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo dell'operazione in esame e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria della medesima.

Gli Amministratori indipendenti per lo svolgimento delle attività agli stessi demandate possono farsi assistere, a spese della Banca e nei limiti del plafond deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, informando tempestivamente di volta in volta la Direzione Generale circa gli eventuali incarichi affidati e i relativi costi.

6.2. Deliberazione

A seconda della competenza funzionale richiamata dalla tipologia di operazione da sottoporre a delibera del Consiglio d'Amministrazione, l'Area Crediti o altro ufficio interessato predispongono una relazione, da mettere a disposizione dei Consiglieri con congruo anticipo, nella quale sono rappresentati i seguenti elementi: tipologia di operazione (assunzione di attività di rischio ovvero



fornitura di prodotti e servizi); caratteristiche, termini e condizioni; finalità strategiche; coerenza con le strategie d'impresa; modalità esecutive, eventuali sviluppi e rischi connessi; eventuali condizionamenti ed implicazioni per l'attività della Banca.

Per la deliberazione di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati:

- la Banca, per il tramite della struttura proponente, richiede agli Amministratori indipendenti un parere preventivo e motivato sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; la medesima struttura riceve il parere formulato dall'amministratore indipendente e lo inoltra al Consiglio di Amministrazione.
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, la Banca, per il tramite della struttura proponente, richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa nei tempi e nei contenuti sull'operazione.
- Il Consiglio d'Amministrazione, istruita la pratica e acquisiti i pareri di cui alle precedenti lettere a) e b), adotta la delibera e fornisce adeguata motivazione in merito a:
 - o l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale, la delibera assunta dal Consiglio d'Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale.

Le operazioni deliberate dal Consiglio d'Amministrazione sulle quali vi sia stato parere negativo degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale, devono essere portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le operazioni di importo contenuto saranno trattate con le medesime modalità previste per le operazioni con la clientela ordinaria.

6.3. Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali: ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Quando un'operazione con soggetti collegati già posta in essere dia luogo successivamente a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle stesse regole previste dal presente Regolamento per il compimento di operazioni con i medesimi soggetti.

6.4. Delibere – quadro

La Banca può assumere specifiche delibere-quadro per effettuare determinate categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, nel rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento. In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili, bisogna tener conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro vengono rinnovate annualmente e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.



Ove un'operazione non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera, non può essere compiuta in esecuzione di questa ultima; a tale operazione si applicano le regole stabilite per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Banca non ha adottato Delibere - quadro.

6.5. Informativa periodica

Il Consiglio d'Amministrazione, con riferimento alle operazioni comunque deliberate di propria competenza, riguardo alle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, deve darne informativa all'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Amministratore delegato informa con cadenza semestrale il Consiglio d'Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro, se adottate.

7. Limiti prudenziali alle attività di rischio

Le richiamate Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

L'assunzione di attività di rischio (operazioni per cassa e operazioni fuori bilancio) nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale¹.

I limiti previsti, in via generale, dalle Disposizioni di Vigilanza in materia sono di seguito riportati sotto forma tabellare:

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)

	Esponenti æiendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole	
	5%	Parti correlate non finanziarie			
Limiti consolidati		5%	7,50%	15%	
		Altre parti correlate			
		7,50%	10%	20%	
Limite individuale		20%			

Al fine di valutare se tali attività di rischio rientrano o meno nei limiti fissati dalle suddette Disposizioni (così come indicati nella tabella sopra riportata), è necessario applicare alle stesse fattori di ponderazione che tengano conto sia della rischiosità della natura della controparte, sia di eventuali forme di protezione del credito.

In particolare, i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio sono quelli definiti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

¹ Cfr. Circolare Banca d'Italia n.263 del 27.12.2006,Titolo V, Capitolo 5, Sezione II e Allegato A.



_

7.1. Modalità di calcolo

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Di regola, dunque, le esposizioni della Banca verso i soggetti collegati devono essere assunte con una ponderazione del 100%.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

7.2. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati è assicurato in via continuativa dall'Area Crediti come segue:

- all'Ufficio Fidi, con le verifiche in fase di istruttoria;
- dall'Ufficio Monitoraggio Crediti, attraverso la verifica trimestrale condotta alla luce degli aggiornamenti periodici dei Fondi Propri.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualifica successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

8. Livello di propensione al rischio verso la totalità dei soggetti collegati

La Banca, nell'adottare il presente regolamento, stabilisce, in linea con il proprio profilo strategico e con le proprie caratteristiche organizzative, il livello di propensione al rischio nella misura del 5% dei Fondi Propri quale limite massimo ritenuto accettabile dell'attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

9. I flussi informativi

La Banca si dota di un sistema di reporting, al fine di consentire agli organi di governo e controllo di sovraintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle richiamate Disposizioni di Vigilanza, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica.

In particolare la Funzione di Risk Management predispone ed invia con cadenza semestrale ai servizi interessati, all'AD e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti previsti dal Regolamento, comprese le operazioni non eseguite per il superamento dei limiti stessi.



10. Segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso soggetti collegati

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata in conformità con le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

11. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 Testo Unico Bancario (TUB)

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario (TUB) si applicano le stesse regole stabilite nel presente Regolamento per le operazioni poste in essere con i soggetti collegati, facendo salvo il principio che tutte le operazioni, comprese quelle di importo contenuto, debbono essere deliberate con le modalità esplicitate dallo stesso articolo.

In proposito l'art.136 TUB così come riformulato dall'art.1, comma 48, lettera a) del D. Lgs. 12.05.2015 n.72 impone l'obbligo (e non solo la facoltà) di astensione dal voto dell'Esponente interessato.

12. Operazioni per le quali vi sono interessi degli amministratori per conto proprio o di terzi (art.2391 Cod. civ.).

L'articolo 2391 del Codice Civile disciplina il conflitto degli interessi degli amministratori, fornendo indicazioni relativamente all'iter deliberativo da seguire nel caso in cui l'amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Banca.

La fattispecie di conflitto di interessi si ravvisa in ogni operazione (contratto, negozio unilaterale o anche una semplice scelta organizzativa aziendale) nella quale esista o potrebbe essere individuato un interesse dell'amministratore (esecutivo e non esecutivo) che non sia coincidente con l'interesse della Banca.

Ciò si verifica sia quando è coinvolto l'interesse proprio dell'amministratore, sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa presumere che l'amministratore sia portato inevitabilmente a tutelarlo per ragioni di natura:

- economica (ad esempio, Amministratore socio e/o Amministratore di società di persone, Amministratore Sindaco revisore di società di capitali, terzo debitore/creditore dell'Amministratore);
- familiare (ad esempio, parenti oltre il secondo grado e affini);
- affettiva (ad esempio, amici stretti);
- professionale (ad esempio, soggetti in favore dei quali l'Amministratore svolge un'attività professionale in forma sistemica).

Tenuto presente che in campo bancario è vigente una normativa più stringente dettata dall'art. 136 TUB, dalla circolare Banca d'Italia 263/06, con il presente Regolamento si ritiene assoggettare alla presente procedura anche i membri del Collegio Sindacale, quindi tutti gli "Esponenti Aziendali" e i soggetti ad essi connessi.

Nei casi di operazioni in cui vi sia un interesse proprio dell'Esponente aziendale, ai sensi anche dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente rispetto a quella stabilita nell'art. 2391 del Codice Civile. Pertanto in tutti i casi in cui, secondo il presente regolamento, si palesi un interesse dell'Esponente aziendale, per conto proprio o di terzi, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alla seguente procedura deliberativa, salvo che non si applichi la procedura prevista dall'art. 136 TUB.



Quando invece vi sia un interesse dell'Esponente aziendale per conto di un terzo, l'iter deliberativo previsto, al fine di garantire che l'autorizzanda operazione risponda agli interessi della Banca, prevede:

l'obbligo per l'esponente aziendale de quo, ove il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi, di darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale al più tardi nel corso della riunione consiliare, in forma scritta (eventualmente anche solo in forma elettronica) oppure orale da far constare nel verbale della medesima riunione consiliare.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione:

- ✓ della sua natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o non patrimoniale, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- ✓ dei termini di esso, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, indicando il soggetto diretto titolare di esso;
- √ dell'origine dello stesso, precisando se la situazione che determina l'interesse dell'esponente
 aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la
 rilevanza;
- ✓ della sua portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

A seguito di ciò, l'esponente aziendale interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi dal partecipare sia alla discussione sia alla votazione inerenti l'operazione oggetto della delibera.

- l'obbligo per gli Amministratori Indipendenti, ove previsto, di esprimere il proprio parere, non vincolante, relativamente all'operazione in essere;
- l'obbligo, per il Consiglio di Amministrazione di deliberare con la maggioranza prevista per il tipo di operazione in esame in assenza dell'Esponente aziendale interessato, motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza alla conclusione dell'operazione per la Banca;
- l'obbligo del Segretario del Consiglio di amministrazione di redigere il verbale della seduta consiliare, riportando l'esistenza della situazione di conflitto di interesse dell'Esponente aziendale de quo nonché le motivazioni del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di inosservanza dell'iter deliberativo sopra esposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'esponente aziendale interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Banca, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.

Esenzioni e deroghe

Al fine di garantire una maggiore efficienza del Consiglio di amministrazione e di assicurare un più efficace (e non formale) presidio verso il "conflitto di interessi", le procedure descritte al presente paragrafo non sono applicabili ai seguenti casi:

- Fornitura continuativa uguale o superiore a 100.000 euro annui
- Fornitura occasionale con debito superiore a 75.000 euro
- Persona fisica per la quale un amministratore o sindaco della Banca svolge il servizio di dichiarazione dei redditi se la stessa persona fisica non sia tenuta alla contabilità (indipendentemente che la contabilità sia tenuta dall'esponente o da un altro professionista);
- Cliente per il quale un amministratore o sindaco della Banca ha prestato una consulenza, hanno effettuato una cessione di beni o una prestazione in modo occasionale già saldata;
- Soci delle Associazioni di categoria in cui un amministratore o sindaco della Banca ricopre cariche di amministrazione e controllo, senza effettuare – in via personale – altre cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.



13. Personale più rilevante

In aggiunta agli Esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

A questi fini, come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione, si individua il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Riguardo alle operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare per le operazioni di finanziamento, è in ogni caso del Consiglio di Amministrazione.

14. Dipendenti e collaboratori

A parte i soggetti collegati, potenziali conflitti di interesse possono verificarsi anche nei confronti dei dipendenti e collaboratori, in particolare nell'attività di erogazione del credito, soprattutto se abbiano interessi in altre attività.

Nell'ambito del processo del credito i soggetti che partecipano alle fasi di istruttoria, delibera e perfezionamento ed erogazione, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata richiesta di affidamento.

Pertanto, in presenza di una delle suddette fattispecie è previsto a carico dei soggetti interessati un obbligo di astensione e/o di comunicazione. In tal caso i predetti hanno l'obbligo di dichiarare la loro posizione nella fase di istruttoria e in quella di monitoraggio o passaggio a sofferenza di linee di credito in cui abbiano direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

La dichiarazione dovrà essere resa all'Amministratore Delegato e portata a conoscenza degli organi chiamati a deliberare ai vari livelli in modo che si possa tener conto anche del potenziale rischio di conflitti di interesse dell'operazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- a) il ruolo attualmente ricoperto;
- b) la descrizione dell'operazione;
- c) i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- d) qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame delle operazione; in particolare, coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, internet, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

E' cura dell'Amministratore Delegato assegnare le diversi fasi del processo del credito ad altro soggetto non in situazione di potenziale conflitto di interesse.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione e/o di comunicazione, l'Amministratore Delegato, con l'eventuale supporto della funzione Compliance, predisporrà apposita informativa per il Consiglio di amministrazione.

15. Ulteriori casi di conflitto di interessi

15.1. Contratti di appalto di opere, contratti per prestazioni di servizi, contratti per la fornitura di beni: limiti e divieti in capo agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale:

- a) con gli Amministratori;
- b) con i membri del Collegio Sindacale;
- c) con Società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25 per cento del capitale Sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori;



d) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado incluso degli Amministratori, dei Sindaci o con le Società alle quali gli stessi partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25 per cento del capitale Sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori.

La disposizione si applica per gli Amministratori e per l'Amministratore Delegato (e soggetti collegati) qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Banca superiore a 100.000,00 Euro su base annua, mentre per i componenti del Collegio Sindacale (e soggetti collegati) senza limiti di importo.

La disposizione non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura Societaria, della categoria.

Sono equiparati agli enti della categoria, gli altri enti (Società cooperative, consorzi, Società partecipate) con cui la Banca conclude contratti a condizioni agevolate in virtù dei rapporti di partecipazione o consorzio.

In ogni caso, il Consiglio - per ragioni di correttezza operativa - può deliberare anche per plafond annuali, gli atti di compravendita o di prestazione di servizi che concernano direttamente o indirettamente Amministratori, Sindaci e membri della Direzione.

Per l'assunzione della relativa delibera, il Consiglio di Amministrazione deve attenersi alla seguente procedura deliberativa:

- 1. gli Amministratori Indipendenti esprimono singolarmente, anche verbalmente, un parere preventivo e motivato all'organo deliberante in ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza della stessa per la Banca e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- 2. prima di procedere alla delibera, viene formalizzato esplicitamente il parere della Funzione Risk Management sulla coerenza dell'operazione in esame;
- 3. il Consiglio di Amministrazione procede alla votazione che va effettuata con il parere unanime dei presenti, il voto favorevole del Collegio Sindacale (fermo restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge) e con le altre modalità previste dal presente Regolamento.

15.2. Erogazioni a scopo di beneficenza o mutualità e spese per attività pubblicitarie

In relazione alle erogazioni a scopo di beneficenza/mutualità e alle spese per attività pubblicitarie a favore di soggetti (cooperative, associazioni, comitati, ecc.) rispetto ai quali l'Esponente Aziendale risulti portatore di un interesse, ad esempio perché ne è amministratore o socio, si applica la procedura sul conflitto di interessi di cui al presente Regolamento, con l'ulteriore previsione di acquisire il parere degli Amministratori Indipendenti, escludendo, comunque, l'informativa preventiva, per importi (IVA esclusa) superiori a 50.000 Euro per singola richiesta relativa ad una iniziativa specifica.

15.3. Gestione delle risorse umane

In sede di assunzione e di valutazione - nel corso dello svolgimento del rapporto - del personale dipendente, potrebbe generarsi un conflitto ogniqualvolta il preposto alla valutazione sia legato ad una risorsa da un rapporto tale da influenzare la determinazione da assumere; nella suddetta ipotesi, nel rispetto dei principi di correttezza professionale ed imparzialità, a cui tutto il personale è chiamato ad attenersi, il "valutatore" dovrà astenersi dalla suddetta valutazione, segnalando il caso al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

15.4. Gestione delle autorizzazioni all'acquisto

Nel processo di acquisto di forniture di beni e servizi aziendali il detentore del potere delegato potrebbe essere in conflitto ogniqualvolta sia legato al fornitore da un rapporto tale da alterare la scelta da assumere; al ricorrere della fattispecie di cui sopra, il titolare del potere delegato all'acquisto, in conformità ai principi di correttezza e diligenza, nel rispetto delle procedure già



esistenti ed al fine di assicurare il perseguimento del migliore interesse per la "Banca", dovrà astenersi dall'intervenire, relazionando al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

* * * * *

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella tornata del 30.01.2018, previa acquisizione dei pareri positivi espressi dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità a raggiungere lo scopo.

Le modifiche del presente Regolamento saranno oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di analitici e motivati pareri da parte del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti circa la complessiva idoneità dello stesso a raggiungere lo scopo; detti pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Un estratto del presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicati sul sito Internet della Banca Stabiese.

* * * * *

